

N. R.G. 1/2020



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di MODENA
Sez. III fallimentare

Il Presidente:

Nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) iscritto al n. r.g. 1/2020 promosso da:

EMANUELE ALIBERTI

rappresentata e difesa dall'Avv. PATRIZIA ROLI

RICORRENTE

esaminata la domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento piano del consumatore depositata da **EMANUELE ALIBERTI** ed il **parere favorevole dell'OcC nominato avv GAIA TASSI**;

preso atto all'udienza odierna disposta mediante trattazione scritta delle note depositate dall'OCC e dal creditore A.S.P

rilevato che deve essere confermata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt.7, 8 e 9 L. n. 3/2012;

premessi che il Piano del Consumatore che Emanuele Aliberti sottopone ai propri **creditori** prevede il **soddisfacimento** degli stessi **nella misura del 20 % nell'arco di tre anni**, mediante pagamenti rateali a partire dal mese successivo a quello di omologazione del presente piano, pari complessivamente ad € 14.011,96 a fronte di un indebitamento complessivo di € 70.059,76, al netto delle spese di procedura che verranno pagate in un'unica soluzione, entro otto giorni dall'omologa del presente piano del consumatore

La somma proposta in pagamento ai creditori, al pari di quella relativa alla spesa di procedura, verrà poi corrisposta direttamente dal debitore Emanuele Aliberti, che preleverà la stessa dal proprio stipendio, al fine di non gravare così la procedura di ulteriori spese bancarie per bonifici.

pagina 1 di 3

— TASSI —





OMOLOGA

Il piano del consumatore presentato da EMANUELE ALIBERTI come attestato dal professionista designato nei termini sopra indicati disponendo che Occ designato verifichi la corretta esecuzione della proposta alle condizioni e nei tempi stabiliti, riferendo in caso contrario ai creditori ed al TRIBUNALE PER LE CONSEQUENTI DETERMINAZIONI ;

rileva che ai sensi dell'art 12 ter l 3/2012 dalla data della omologazione i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquisire diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

dispone

che un estratto del presente decreto sia pubblicato sul sito INTERNET DEL TRIBUNALE che sia comunicato dal professionista nominato ex art 15 ai creditori entro 10 gg dalla sua comunicazione da parte della cancelleria ;

manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al professionista nominato..

Modena, 4 giugno 2020

IL PRESIDENTE

Emilia Salvatore



